

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1019)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Le moderne acquisizioni scientifiche nel campo del trattamento della delinquenza minorile hanno determinato in vari Paesi la creazione di nuovi metodi e strumenti con inevitabili riflessi nella legislazione e nella pratica, perchè lo studio ed il trattamento dei minori disadatti risultino adeguati alla personalità di ciascun minore.

L'individualizzazione del trattamento è ormai una esigenza generalmente riconosciuta, anche se si continua a discutere circa i metodi e gli strumenti più idonei a soddisfarla.

Anche in Italia la legislazione si va adeguando ai suddetti principi. Il regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutivo del Tribunale per i minorenni, prevede infatti per la prima volta nel sistema della tutela giudiziaria dei minori l'osservazione scientifica della personalità, come presupposto del-

la scelta delle misure più adatte, in ogni singolo caso, ai bisogni del minore, favorendo così al massimo l'individualizzazione del trattamento pedagogico. Detto sistema di prevenzione non ha conseguito tutti gli auspicati risultati per la mancanza di personale specializzato, in grado sia di studiare il minore irregolare nel proprio ambiente di vita, per rilevare la influenza delle cause ambientali e familiari sul di lui comportamento, sia di intervenire attivamente, in corso di trattamento, per modificare le dette condizioni ambientali e aiutare il minore ad adattarsi definitivamente alle norme di un ordinato vivere sociale.

Recentemente la nostra legislazione speciale in materia ha ovviato a tale grave e lamentato inconveniente con la legge 25 luglio 1956, n. 888, che apporta modifiche al regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Il detto provvedimento legislativo prevede appunto l'istituzione di un servizio sociale, al fine di fornire al magistrato elementi di giudizio per l'adozione delle norme di trattamento più appropriate.

Tale riforma è stata preceduta da una lunga sperimentazione pratica del servizio. Ed invero fin dal 1949 sono stati costituiti uffici di servizio sociale ai quali sono stati addetti molti diplomati di scuole di servizio sociale, assunti, peraltro, in forma precaria sotto le più disparate e non confacenti qualifiche (agenti di custodia, salariati temporanei e permanenti, insegnanti aggregati) ovvero con retribuzione a parcella, ma in ogni caso previa accurata selezione. Gli uffici di servizio sociale sono ormai costituiti e funzionanti in quasi tutti i distretti di corte d'appello.

Oggi, con il superamento della fase sperimentale e perchè le premesse legislative non rimangano una sterile enunciazione di principio, si rende urgente ed indispensabile la creazione di ruoli di personale per tali uffici. Ciò risponde oltre che ad una imprescindibile esigenza sociale anche ad un principio di giustizia nei confronti degli assistenti sociali che per molti anni hanno disimpegnato attività presso gli uffici di servizio sociale giudiziario e che hanno contribuito notevolmente al perfezionamento e allo sviluppo del servizio.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge. Esso nel primo titolo, in ossequio al disposto dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana, costituisce formalmente in ciascun capoluogo di distretto di Corte di appello o di sezione di Corte di appello gli uffici di servizio sociale per minorenni di cui all'articolo 1 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dall'articolo unico della legge 25 luglio 1956, n. 888, e ne determina le attribuzioni prevedendo la possibilità che gli uffici medesimi possano essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri comuni del medesimo distretto al fine di rendere più capillare il servizio.

Con il titolo secondo istituisce i ruoli del personale degli uffici di servizio sociale arti-

colandoli in due distinte carriere, direttiva e di concetto, richiamando per esse le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato per quanto non diversamente stabilito dal presente disegno di legge.

L'istituzione di un ruolo di personale direttivo di servizio sociale è dettata dalla imprescindibile esigenza di assicurare, con personale dotato di adeguata preparazione culturale e professionale, una direzione tecnica ed organizzativa, amministrativa e finanziaria degli uffici di servizio sociale.

Detti uffici, pur essendo legati agli altri istituti e servizi facenti parte di ciascun centro di rieducazione (istituti di osservazione gabinetti medico-psico-pedagogici, case di rieducazione, ecc.) da un rapporto di interdipendenza funzionale, hanno una propria individualità ed una autonomia di compiti, concorrendo opportunamente, per la parte di propria competenza, alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere.

Invero, i compiti professionali demandati agli assistenti sociali nello specifico ambito dei centri di rieducazione per minorenni, svolgendosi su di un terreno prettamente umano, richiedono una metodologia squisitamente tecnica (comprensione psicologica dei « soggetti », uso di tecniche psicologiche). Ciò considerando, ove non si prevedesse un personale direttivo per detti uffici, non si potrebbero soddisfare le complesse e delicate esigenze di organizzazione e di direzione dei medesimi, non esistendo categoria di funzionari direttivi dell'Amministrazione con la quale potervi far fronte.

Infatti, in presenza del contenuto tecnico-professionale del servizio, non può pensarsi ad una direzione di uffici di servizio sociale da parte di magistrati (i quali nell'ambito stesso della prevenzione e del trattamento della delinquenza minorile hanno ben diversi compiti dalla legge precisati), e neppure da parte di personale del ruolo direttivo dell'Amministrazione penitenziaria, che è chiamato a dirigere stabilimenti carcerari ed anche centri di rieducazione per minorenni, ma nè per numero nè per specifici criteri di scelta potrebbe dirigere gli uffici in parola. Essi non sarebbero in alcun modo in grado di indirizzare ed orientare gli interventi dei

singoli assistenti sociali al rispetto delle particolari esigenze di ogni situazione individuale o ambientale. Tanto meno si potrebbe pensare che gli uffici di servizio sociale possano essere controllati anche nel merito della loro attività tecnica da ispettori non provenienti dal loro ruolo.

Sarebbe altresì impossibile affidare la direzione degli uffici di servizio sociale a personale appartenente alla medesima carriera di concetto, e ciò perchè le funzioni connesse col governo dei detti uffici sono tipicamente direttive, sostanziosamente in attività di organizzazione del servizio nell'ambito territoriale di ciascun distretto di corte d'appello anche a mezzo di sezioni distaccate, di direzione e controllo tecnico degli interventi dei singoli assistenti sociali, di attività amministrativa e finanziaria non indifferente, che comporta tra l'altro la predisposizione di spese e la erogazione di fondi.

Inoltre in quasi tutti i paesi dove i servizi sociali operano da lungo tempo si è ravvisata la necessità di completare la preparazione professionale ricevuta dagli assistenti nelle scuole di servizio sociale mediante un particolare metodo di insegnamento, comunemente indicato col termine di « supervisione ». Con esso l'assistente sociale impara ad esplicare professionalmente nel modo più proficuo i compiti che è chiamato a disimpegnare, discutendo i casi a lui affidati con il supervisore. Tale metodologia di insegnamento è poi suggerita nell'ambito del servizio sociale, dalla necessità di sviluppare nell'assistente sociale il senso dell'autocontrollo nel campo dei rapporti umani. Essa è universalmente accettata, in Italia come negli altri Paesi, là dove esistono organismi tecnici di servizio sociale.

Tali funzioni specifiche di supervisione, che per la loro delicatezza richiedono personale qualificato ed idoneo, devono necessariamente essere affidate a personale direttivo di servizio sociale dotato di adeguata preparazione professionale e culturale.

Nel titolo terzo vengono precisati i requisiti di ammissione alle carriere direttiva e di concetto. In relazione ad essi, si è ravvisata l'opportunità di richiedere, in aggiunta al titolo di studio richiesto dagli articoli 161

e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alle rispettive carriere, un certificato di qualificazione rilasciato da una scuola di servizio sociale, con corsi di durata biennale o triennale.

Le molteplici esigenze del servizio che viene svolto a favore di minori di ambo i sessi e nei più disparati ambienti sociali, giustificano la riserva di posti nei concorsi per la ammissione alla carriera di concetto a favore di cittadini dell'uno e dell'altro sesso inserita nell'articolo 7 del presente disegno di legge, sia pur con la limitazione di un terzo dei posti messi a concorso in ogni singolo bando.

Le qualifiche e le attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto di servizio sociale sono regolate dal titolo IV.

Per le qualifiche si è provveduto, di volta in volta, ad equipararle a quelle previste per le carriere corrispondenti dallo statuto degli impiegati civili dello Stato. Per quanto riguarda le attribuzioni si osserva che il personale direttivo è chiamato ad espletare funzioni ispettive, a dirigere l'attività degli uffici di servizio sociale, e ad esercitare la supervisione, mentre al personale di concetto viene demandato il compito di svolgere inchieste e trattamenti ed ogni altro intervento necessitato dalle esigenze rieducative.

Gli assistenti sociali superiori ed i primi assistenti sociali, inoltre, potranno dirigere particolari settori di uffici di servizio sociale oppure sezioni decentrate degli uffici medesimi che renderanno così maggiormente capillare, anche dal punto di vista territoriale, l'attività relativa (articolo 13, 2° comma).

Nel fissare le attribuzioni del personale tutto di servizio sociale si sono disciplinate, inoltre, la reggenza e la temporanea supplenza nella direzione degli uffici.

Alla reggenza, che presuppone un ufficio privo di dirigente e che importa l'esercizio temporaneo di funzioni direttive, vengono preposti, su designazione del Ministero di grazia e giustizia, funzionari con qualifica di vice dirigente di servizio sociale (articolo 11), e, nel caso che nella sede dell'ufficio

non presti servizio alcun funzionario direttivo anche assistenti sociali superiori (articolo 13 - 4° comma). Alla temporanea supplenza invece, che è resa necessaria dall'improvvisa mancanza del dirigente dell'ufficio e che comporta l'assunzione automatica della direzione in attesa di designazione del Ministero, sono chiamati gli assistenti sociali superiori più anziani o, in mancanza di questo personale, i primi assistenti sociali più anziani (articolo 13 - 3° comma).

Nel titolo V del presente disegno di legge viene regolato il rapporto gerarchico che lega il personale di servizio sociale e vengono dettate disposizioni sui rapporti informativi, sulla formulazione dei giudizi complessivi o sulla materia disciplinare in genere.

Quanto al rapporto gerarchico si osserva che gli ispettori di servizio sociale dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, essendo investiti di funzioni ispettive (articolo 15). I funzionari direttivi degli uffici di servizio sociale invece, quali dirigenti periferici di servizi attinenti alla rieducazione dei minori, in analogia a quanto disposto per gli altri dirigenti dei centri e degli istituti rieducativi, dipendono direttamente dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e dal procuratore generale della Repubblica (art. 14) che, giusta le disposizioni vigenti, esercitano compiti di sorveglianza generale sugli istituti minorili.

Si prescrive nel Capo II, poi, che i rapporti informativi siano redatti dai dirigenti degli uffici di servizio sociale per i funzionari alle loro dipendenze e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per il dirigente, mentre il giudizio complessivo viene demandato rispettivamente al procuratore della Repubblica od al procuratore generale dai quali tutto il personale dipende gerarchicamente. Per gli ispettori di servizio sociale, invece, si dispone che i rapporti informativi siano redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni, e che il giudizio complessivo venga espresso dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena (art. 16) dal quale gli ispettori dipendono gerarchicamente.

Oltre a dettarsi, poi, disposizioni particolari per la compilazione dei rapporti informativi dei funzionari di servizio sociale che abbiano prestato servizio in più uffici nel corso dell'anno (art. 17) e per la sospensione della compilazione sino all'esito di procedimento disciplinare pendente (art. 18) vengono indicati gli organi competenti ad infliggere la censura (art. 19) e a concedere i congedi (art. 20).

Con il titolo VI del presente disegno di legge si dettano norme sull'accesso e sulla progressione nelle carriere del personale di servizio sociale. Poichè il personale da proporre a tale servizio è chiamato ad instaurare rapporti continuativi con i minori e con le loro famiglie, di ovvia delicatezza, è indispensabile che i candidati dimostrino, oltre il possesso dei requisiti di preparazione culturale generica e specifica, anche le loro fondamentali doti di personalità e la assenza di disturbi psichici, requisiti che già sono considerati di fondamentale importanza in tutti gli altri settori in cui opera il servizio sociale.

Per l'accertamento di tali requisiti è stato necessario prevedere, accanto alle prove culturali, una prova di attitudine professionale (artt. 21 e 25), il cui esito favorevole condiziona necessariamente la ammissibilità alle prove culturali.

Tale prova di attitudine professionale, che è di rito nell'assunzione al servizio sociale negli altri campi in cui questo opera, non manca di precedenti anche nel settore del pubblico impiego: infatti l'articolo 223 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, regolando i concorsi di ammissione alle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, carriere commerciali, per l'Oriente e per la stampa, alla lettera b) stabilisce che i candidati alle suddette carriere debbono essere forniti anche di « attitudine professionale da accertarsi mediante un colloquio vertente sui principali problemi internazionali ».

Per quanto riguarda le prove culturali, le materie di esame per l'accesso alle carriere di concetto e direttiva di servizio sociale, nonchè per la progressione nelle carriere sono stabilite con stretto riferimento alle esigen-

ze di servizio e alle varie funzioni che il personale è chiamato a disimpegnare (articoli 23, 26, 28, 30, 32).

Peraltro non si prescinde per tutto il personale da una preparazione di base comune nelle materie prettamente professionali (teoria e pratica del servizio sociale, psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori e legislazione minorile in genere) con estensione dei programmi ad altre materie (organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale, diritto amministrativo, contabilità generale dello Stato) nel concorso di accesso e di progressione nella carriera direttiva, e che sono tipicamente attinenti all'esercizio delle relative funzioni.

Inoltre è stata fissata la composizione delle varie commissioni esaminatrici (artt. 24, 27, 29, 31, 33).

Con il titolo VII del presente disegno di legge vengono dettate alcune disposizioni particolari relative al personale di servizio sociale.

Al fine di assicurare il funzionamento presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena dell'ufficio cui compete il governo degli uffici di servizio sociale e la vigilanza sull'attività dei medesimi, nonché di offrire il necessario costante sussidio continuativo del servizio in parola presso istituti o servizi speciali della rieducazione, con l'articolo 34 si è prevista la possibilità di temporanea destinazione di personale dei ruoli di servizio sociale, con provvedimento ministeriale, rispettivamente al Ministero di grazia e giustizia ed a istituti o servizi facenti parte dei centri di rieducazione, in misura non superiore a trenta unità.

Le funzioni proprie del personale della carriera di concetto di servizio sociale, le quali comportano prevalentemente interventi al di fuori della sede d'ufficio, con accessi pesanti e spesso disagiati, tali quindi da richiedere impiego anche di notevoli energie fisiche, giustificano la esigenza che detto personale permanga, anche sotto il richiamato profilo, idoneo all'esercizio delle relative prestazioni.

Pertanto, analogamente a quanto avviene in altri settori del pubblico impiego, si è fis-

sato il collocamento a riposo del personale di concetto di servizio sociale al compimento del 60° anno di età, disponendosi però che per ogni anno di servizio utile, prestato oltre il ventesimo, la pensione, inizialmente pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito, è aumentata del 2,40 anziché dell'1,80 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, in modo da far conseguire il massimo (otto decimi) al raggiungimento del 35° anno di servizio, anziché al 40° (art. 35).

Peraltro, avuto riguardo a particolari esigenze di servizio che non possono altrimenti essere soddisfatte, è prevista, con l'articolo 35 — terzo comma, per il Ministero di grazia e giustizia la facoltà di trattenere in servizio il personale sopra indicato anche oltre il 60° anno di età. Naturalmente, trattandosi di provvedimenti di carattere temporaneo, la cui durata è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, non si è ravvisata l'opportunità di consentire la progressione in carriera.

Tenuto conto inoltre delle gravose spese di trasporto cui andrebbe incontro il personale di concetto di servizio sociale, per lo espletamento dei compiti di ufficio, soprattutto nei vasti agglomerati urbani, si è ritenuto di dover concedere a detto personale l'uso gratuito dei pubblici trasporti comunali (art. 36).

Come già si è accennato, molti assistenti sociali per più anni hanno disimpegnato attività di servizio sociale nella fase di sperimentazione pratica, affrontando gravi disagi e rinunciando a soddisfacenti sistemazioni, oggi agevoli in questo campo in cui scarseggiano buoni professionisti, e lo hanno fatto per encomiabile passione e nella legittima aspettativa di ottenere uno stato giuridico: il che ha avuto riconoscimento nei discorsi, anche in sede parlamentare, del Ministro Guardasigilli.

Di qui la necessità di norme transitorie che prendano nella dovuta considerazione, nella prima attuazione della presente legge, il grado di perfezionamento raggiunto e gli anni di servizio prestati dai suddetti assistenti sociali nell'espletamento di compiti di

servizio sociale nello specifico settore della rieducazione dei giovani irregolari.

A ciò si ritiene di provvedere, analogamente a quanto è avvenuto per l'accesso in ruoli organici di talune categorie di personale in altre Amministrazioni dello Stato, (es.: nomina insegnanti elementari), con la previsione di concorsi pubblici di accesso alle carriere di concetto e direttiva di servizio sociale, aperti a tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti, consistenti in prove di esame, che si svolgeranno secondo le norme che regolano l'espletamento di esse nei concorsi ordinari ed in valutazione di titoli (artt. 37, 38, 39 e 40).

Tra i titoli sono stati inseriti accanto alle pubblicazioni anche l'attività di servizio sociale prestata dai candidati presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, la cui valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice secondo le modalità da precisarsi nel bando di concorso. La valutazione dei titoli suddetti comporta l'attribuzione ai candidati, a giudizio della commissione di concorso, da uno a cinque decimi in aggiunta al punteggio delle prove di esame. Inoltre si è attribuito agli assistenti sociali giudiziari, a prescindere dalla valutazione di merito dell'attività di servizio sociale disimpegnata, un voto supplementare pari a mezzo decimo per ciascun anno di servizio prestato, ritenendosi doveroso un riconoscimento del tempo da loro dedicato al perfezionamento del servizio sociale minorile (art. 42).

Si è ravvisata inoltre la necessità di consentire la partecipazione a detti concorsi anche degli assistenti sociali che abbiano prestato, almeno per un anno, attività di servizio sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni con qualsiasi qualifica ovvero con retribuzione a parcella, anche se abbiano superato il 32° anno di età ma non ancora il 40°. Tale deroga (art. 41, n. 1), trova la sua giustificazione in primo luogo nell'interesse dell'Amministrazione a non precludere la possibilità di inserimento nei ruoli del personale di servizio sociale di elementi seriamente preparati e sperimentati, attraverso il servizio prestato, spesso per più anni, nello

specifico settore minorile; in secondo luogo, per venire incontro alle legittime aspettative del suddetto personale che ha continuato a svolgere servizio a favore dell'Amministrazione, in condizioni di serio disagio, in attesa che si offrisse loro la possibilità di accedere in ruoli organici. Peraltro tale deroga, che è operante solo nella prima attuazione della presente legge, ha dei precedenti legislativi. Infatti, con l'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, analoga deroga si è disposta a favore dei concorrenti, nel concorso di accesso al ruolo del personale di dattilografia, assunti come amanuensi e dattilografi a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Inoltre si è ritenuto indispensabile consentire la partecipazione ai suddetti concorsi anche dei candidati in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale anteriormente al 31 dicembre 1945 (art. 41, n. 2), perchè prima di tale data, esistevano soltanto scuole di tale tipo.

La esenzione della prova di attitudine professionale dei candidati che, in qualsiasi posizione, abbiano svolto attività di servizio sociale giudiziario da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, sia nel concorso di accesso alla carriera di concetto che a quella direttiva (cpvv. articoli 38 e 40), è suggerita dalla circostanza che la loro attitudine professionale è stata già oggetto di adeguata valutazione da parte dell'Amministrazione.

L'organico del ruolo di concetto di servizio sociale, come fissato nella tabella allegata alla presente legge, limita, per necessità di cose, a 90 il numero dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera. Al fine di contenere la grave carenza di personale che verrebbe necessariamente a prodursi nella generalità degli uffici di servizio sociale per minorenni (attualmente funzionanti in tutti i distretti di corte d'appello con 220 assistenti sociali) ove si contenesse in 90 il numero di posti nel primo concorso di accesso nella carriera, tale numero è stato elevato a 150 unità. Per rendere concretamente ope-

rante tale elevazione si è reso necessario stabilire che nella prima applicazione della presente legge i posti nelle qualifiche di assistente sociale superiore ed occorrendo in quella di primo assistente sociale s'intendono ridotti in misura corrispondente al numero di vice assistenti sociali, vincitori del concorso, eccedente i 90 previsti dalla tabella (articolo 37 cpv.).

Con l'articolo 44 si provvede alla sostituzione dei funzionari della carriera direttiva di servizio sociale, membri delle varie commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso e di progressione nelle carriere del personale di servizio sociale, fino a che non sia coperto alcun posto nelle rispettive qualifiche.

Per sopperire, inoltre, alla totale o parziale mancanza di personale direttivo nella prima attuazione della presente legge e alle necessità di servizio, si è prevista la possibilità che il personale della carriera di concetto possa essere preposto alla temporanea reggenza di uffici di servizio sociale giudiziario finché non siano coperti per la prima volta, nella carriera direttiva, tutti i posti in organico (articolo 45).

La fissazione del collocamento a riposo del personale di concetto di servizio sociale al compimento del 60° anno può comportare — per i vincitori del concorso di accesso in carriera ammessi al concorso stesso in deroga al limite massimo d'età previsto dall'articolo 5, lettera a), ai sensi dell'articolo 41, n. 1 — il non compimento della minima anzianità di servizio richiesta per ottenere il diritto a pensione. Al fine di ovviare a tale grave inconveniente, con l'articolo 46 si dispone che qualora il suddetto personale non ha maturato al compimento del 60° anno la minima anzianità di servizio richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza, ha diritto ad essere trattenuto in servizio anche oltre il 60° anno e fino al raggiungimento della predetta anzianità.

La spesa relativa alla istituzione dei ruoli di personale di servizio sociale appartiene alla categoria delle spese obbligatorie: derivante, cioè, dall'attuazione di disposizioni legislative. Infatti l'articolo 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, da ultimo modificato dalla legge del 25 luglio 1956, n. 888,

ha previsto la istituzione degli uffici di servizio sociale e ne ha precisato le attribuzioni.

Peraltro detta spesa comporta solo formalmente un maggior onere finanziario. Invero, attraverso l'opera del servizio sociale giudiziario, chiamato principalmente allo svolgimento di trattamenti rieducativi in libertà, verrà limitato notevolmente il numero dei trattamenti in internato (casa di rieducazione), di gran lunga più costosi, consentendosi così una sensibile economia sulle somme stanziare per il mantenimento di minori negli istituti rieducativi. Inoltre, l'inquadramento degli assistenti sociali in un ruolo organico permetterà di non gravare ulteriormente il capitolo di spesa relativo al funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni, delle spese per il pagamento delle parcelle per prestazioni di servizio sociale, che sono previste, per ogni esercizio, in misura assai elevata.

Pertanto, con l'articolo 47, prevedendosi l'entrata in vigore della presente legge al 1° luglio 1960, si provvede alla copertura dell'onere finanziario che ammonta a lire 362.000.000, per l'esercizio finanziario 1960-1961 mediante riduzione di lire 160.000.000 (spesa che attualmente viene sostenuta per il pagamento delle parcelle per prestazioni di servizio sociale) dello stanziamento del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e mediante riduzione, per l'esercizio medesimo, di lire 202.000.000 dello stanziamento concernente il fondo, di parte ordinaria, occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

La consistenza numerica dei ruoli organici del personale di servizio sociale, come fissata nella tabella allegata, è stata contenuta nei limiti strettamente indispensabili ad assicurare le più elementari esigenze del servizio.

Ove si consideri che gli uffici di servizio sociale sono 24 (uno per ogni distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello) e che deve assicurarsi il servizio ispettivo, il funzionamento dell'ufficio centrale di

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizio sociale presso il Ministero di grazia e giustizia nonchè la vice dirigenza della maggior parte dei suddetti uffici attesa la loro importanza (per la mole di lavoro che sono chiamati a disimpegnare e per il conseguente elevato numero di assistenti sociali che vi svolge attività) la fissazione del ruolo del personale direttivo di servizio sociale in 42 unità appare oltremodo esigua.

Inoltre, tenendo presente che attualmente disimpegnano attività di servizio sociale

presso gli uffici di servizio sociale per minorenni 220 elementi e che già da tempo sono state sospese ulteriori assunzioni nonostante le continue e pressanti richieste di personale che pervengono da molti uffici, in dipendenza della graduale estensione del servizio, appare di tutta evidenza come l'organico del personale di concetto di servizio sociale, determinato in 230 elementi, sia appena sufficiente a coprire le attuali esigenze del servizio.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 1.

(Costituzione degli uffici di servizio sociale)

Gli uffici di servizio sociale per minorenni previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 24 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche sono costituiti in ciascun capoluogo di distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro detti uffici possono essere ripartiti in sezioni funzionanti anche in altri Comuni del medesimo distretto.

Art. 2.

(Attribuzioni degli uffici di servizio sociale)

Gli uffici di servizio sociale svolgono, nell'ambito dei centri di rieducazione per minorenni e in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell'Autorità giudiziaria, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa, concorrendo, ove occorra, con i competenti organi del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni ed enti.

Gli uffici di servizio sociale possono altresì essere incaricati di studi e di inchieste sociologiche aventi attinenza con la prevenzione della delinquenza minorile.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE
DEGLI UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE E
ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

Art. 3.

(Istituzione dei ruoli del personale degli uffici di servizio sociale)

Per il funzionamento degli uffici di servizio sociale sono istituiti presso il Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, un ruolo di personale direttivo e un ruolo di personale di concetto di servizio sociale, secondo l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge, vistata dal Ministro di grazia e giustizia e da quello del tesoro.

Art. 4.

(Rinvio ad altre norme)

Per quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, al personale dei ruoli direttivo e di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III

AMMISSIONE ALLE CARRIERE

Art. 5.

(Ammissione alla carriera direttiva)

Alla carriera direttiva di servizio sociale si accede mediante concorso per esame a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

- b) buona condotta;
- c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
- d) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, in pedagogia, in lettere o in filosofia;
- e) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge.

Art. 6.

(Ammissione alla carriera di concetto di servizio sociale)

Alla carriera di concetto di servizio sociale si accede mediante concorso per esame, a cui possono essere ammessi cittadini italiani di ambo i sessi che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, oltre che dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 5.

Art. 7.

(Riserva di posti)

Nei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto l'amministrazione può riservare fino ad un terzo dei posti previsti da ogni singolo bando a cittadini dell'uno o dell'altro sesso.

TITOLO IV

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI

CAPO I

QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE

Art. 8.

(Qualifiche della carriera direttiva di servizio sociale)

La carriera direttiva del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

- Ispettore di servizio sociale;
- Dirigente superiore di servizio sociale;
- Dirigente di servizio sociale;
- Dirigente aggiunto di servizio sociale;
- Vice dirigente di servizio sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

- Direttore di divisione;
 - Direttore di sezione;
 - Consigliere di I classe;
 - Consigliere di II classe;
 - Consigliere di III classe;
- di cui al 1° comma dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

(Attribuzioni degli ispettori di servizio sociale)

Gli ispettori di servizio sociale esercitano la vigilanza sugli uffici di servizio sociale e ne controllano e coordinano l'attività, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni che regolano il servizio.

Essi riferiscono al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena sull'esito delle ispezioni od inchieste loro affidate, segnalando le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare.

Gli ispettori di servizio sociale possono essere preposti, per esigenze di servizio, alla direzione di uffici di servizio sociale.

Art. 10.

(Attribuzioni del dirigente superiore, del dirigente e del dirigente aggiunto di servizio sociale)

I dirigenti superiori, i dirigenti e dirigenti aggiunti di servizio sociale sono preposti alla direzione degli uffici di servizio sociale, ne organizzano e ne coordinano le attività, esercitano la supervisione e tutte le altre attribuzioni loro demandate dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 11.

(Attribuzioni dei vice dirigenti di servizio sociale)

I vice dirigenti di servizio sociale coadiuvano i funzionari di cui all'articolo precedente nello svolgimento della loro attività e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

I vice dirigenti di servizio sociale, inoltre, possono essere incaricati della direzione di uffici di servizio sociale o della temporanea reggenza dei medesimi.

CAPO II

**QUALIFICHE ED ATTRIBUZIONI
DEL PERSONALE DELLA CARRIERA
DI CONCETTO DI SERVIZIO SOCIALE**

Art. 12.

(Qualifiche della carriera di concetto di servizio sociale)

La carriera di concetto del personale di servizio sociale comprende le seguenti qualifiche:

Assistente sociale superiore;
Primo assistente sociale;
Assistente sociale;
Assistente sociale aggiunto;
Vice assistente sociale.

Esse sono equiparate rispettivamente alle qualifiche di:

Segretario principale;
Primo segretario;
Segretario;
Segretario aggiunto;
Vice segretario;
di cui al primo comma dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

(Attribuzioni del personale di concetto di servizio sociale)

Il personale di concetto di servizio sociale espleta, secondo le modalità proprie del servizio sociale, inchieste e trattamenti psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica o rieducativa nei confronti dei minori e in dipendenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Gli assistenti sociali superiori e i primi assistenti sociali, inoltre, possono essere preposti a sezioni di ufficio di servizio sociale ed assumere la temporanea supplenza nella direzione dell'ufficio in caso di assenza o di impedimento del dirigente.

La supplenza viene assunta dal più anziano degli assistenti sociali superiori in servizio presso l'ufficio o, in mancanza di questo personale, dal più anziano dei primi assistenti sociali.

Gli assistenti sociali superiori possono essere investiti della temporanea reggenza di uffici di servizio sociale ove, nella stessa sede, non presti servizio alcun funzionario direttivo.

TITOLO V

**GERARCHIA, RAPPORTI INFORMATIVI
E DISCIPLINA**

CAPO I

RAPPORTO GERARCHICO

Art. 14.

(Rapporto gerarchico del personale investito di funzioni direttive)

Il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e dal procuratore generale della Repubblica.

Art. 15.

(Rapporto gerarchico degli ispettori di servizio sociale)

Gli ispettori di servizio sociale sono addetti al Ministero di grazia e giustizia e dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

CAPO II

RAPPORTI INFORMATIVI

Art. 16.

(Rapporti informativi - Organi competenti)

I rapporti informativi annuali del personale degli uffici di servizio sociale sono compilati dal direttore dell'ufficio e quelli concernenti quest'ultimo dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero, a cura del procuratore generale, entro il mese di febbraio di ogni anno.

Il giudizio complessivo è espresso, per il personale degli uffici di servizio sociale, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e per l'impiegato investito della dirigenza dell'ufficio dal procuratore generale.

Per gli ispettori di servizio sociale i rapporti informativi sono redatti dal direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale.

Art. 17.

(Rapporti informativi per i funzionari che durante l'anno hanno prestato servizio in più uffici)

Alla compilazione del rapporto informativo per il funzionario che durante l'anno ha prestato servizio in più uffici, provvede il di-

rigente dell'ufficio o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni dal quale il funzionario dipende alla data della redazione del rapporto.

In tal caso il dirigente o il procuratore della Repubblica, qualora il funzionario si trovi alle sue dipendenze da meno di sei mesi, richiede informazioni al dirigente dell'ufficio o al procuratore della Repubblica alle cui dipendenze il funzionario ha prestato nel corso dell'anno la sua opera per il maggior tempo.

Art. 18.

(Sospensione della compilazione del rapporto informativo)

Può essere sospesa la compilazione del rapporto informativo per l'anno in cui risulta che il funzionario ha commesso infrazioni disciplinari, quando il relativo provvedimento non sia ancora definito entro il termine prescritto per la compilazione del rapporto.

CAPO III

DISCIPLINA

Art. 19.

(Censura - Organi competenti)

La censura è inflitta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena agli ispettori di servizio sociale e dal procuratore generale della Repubblica al personale che presta servizio nel distretto.

Art. 20.

(Congedi)

Il congedo ordinario agli ispettori di servizio sociale ed ai dirigenti di ufficio è concesso dal Ministero.

A tutto l'altro personale è concesso dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministero.

TITOLO VI

**NORME SULL'ACCESSO E SULLA
PROGRESSIONE NELLE CARRIERE
DI SERVIZIO SOCIALE**

CAPO I

**CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA
DIRETTIVA DI SERVIZIO SOCIALE**

Art. 21.

(Concorso)

Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Art. 22.

(Prova di attitudine professionale)

Nel concorso di cui all'articolo precedente la commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso e può avvalersi della consulenza di tecnici da indicarsi nel medesimo bando.

Art. 23.

(Materie di esame per l'accesso alla carriera direttiva di servizio sociale)

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

3) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) per la prova orale le materie delle prove scritte ed inoltre:

- 1) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;
- 2) istituzioni di diritto civile, di diritto e di procedura penale;
- 3) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato;
- 4) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

Art. 24.

(Commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale)

La commissione esaminatrice del concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale è composta:

- 1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;
- 3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;
- 4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;
- 5) da un docente universitario di materie giuridiche, membro;
- 6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

CAPO II

CONCORSO DI ACCESSO ALLA
CARRIERA DI CONCETTO DI
SERVIZIO SOCIALE

Art. 25.

(Nomina a vice assistente sociale)

Al concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.

Art. 26.

(Materie di esame per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale)

Le materie di esame nel concorso di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale sono:

a) per le prove scritte:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

b) per la prova orale: le materie delle prove scritte ed inoltre:

- 1) nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia;
- 2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale;
- 3) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili.

Art. 27.

(Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale)

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso alla carriera di concetto di servizio sociale è composta:

- 1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni, membro;

6) da un ispettore di servizio sociale o da altro funzionario della carriera direttiva di servizio sociale, membro;

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

CAPO III

PROGRESSIONE NELLE CARRIERE

Art. 28.

(Materie di esame del concorso speciale per la promozione a ispettore di servizio sociale)

Le materie delle prove scritte del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale sono:

- 1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;
- 2) tecnica del servizio sociale per minorenni.

Art. 29.

(Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale)

La Commissione esaminatrice del concorso speciale per la promozione ad ispettore di servizio sociale è composta:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato di corte d'appello con funzione di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia dell'età evolutiva, membro;

5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

Art. 30.

(Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale)

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale sono:

1) legislazione minorile; organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

2) teoria e pratica del servizio sociale;

3) eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori;

4) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva e su nozioni di diritto amministrativo e di contabilità generale dello Stato.

Art. 31.

(Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale)

La commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a dirigente superiore di servizio sociale è composta:

1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un magistrato di corte di cassazione o di corte d'appello, presidente supplente;

3) da un magistrato di corte d'appello con funzioni di presidente di tribunale per i minorenni o di procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia della età evolutiva, membro;

5) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

6) da un ispettore di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di direttore superiore o ad altra ad essa corrispondente.

Art. 32.

(Materie di esame del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale)

Le materie delle prove scritte del concorso per merito distinto per la promozione a primo assistente sociale sono:

- 1) teoria e pratica del servizio sociale;
- 2) psicologia e psicopatologia della età evolutiva;
- 3) legislazione minorile.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte nonché sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

Le prove scritte dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale vertono sulle materie indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma.

La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte nonché sulla legislazione minorile e sulla eziologia e trattamento del disadattamento sociale dei minori.

Art. 33.

(Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale)

La Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per la promozione a primo assistente sociale è composta:

- 1) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
- 2) da un magistrato di corte d'appello, presidente supplente;
- 3) da un magistrato addetto all'ufficio per la rieducazione dei minorenni presso la

direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, membro;

4) da un docente universitario di psichiatria o di neuropsichiatria, di neuropsichiatria infantile, di psicologia, di psicologia della età evolutiva, membro;

5) da un ispettore di servizio sociale, membro;

6) da un docente di materie di servizio sociale, membro.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario delle carriere direttive dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a quella di vice direttore o ad altra ad essa corrispondente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 34.

(Destinazione del personale ad altri uffici)

Il personale dei ruoli di servizio sociale può, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinato, con provvedimento ministeriale, al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, nonché ad istituti o servizi facenti parte dei centri di rieducazione in misura non superiore a trenta unità.

Art. 35.

(Collocamento a riposo)

Il personale di concetto di servizio sociale è collocato a riposo al compimento del 60° anno di età.

La pensione normale spettante al personale collocato a riposo a norma del precedente comma, avente 20 anni di servizio effettivo, è pari al 44 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno

di servizio utile oltre il ventesimo la pensione di cui sopra è aumentata del 2,40 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione. La pensione spettante al personale che abbia raggiunto trentacinque anni di servizio utile è pari all'80 per cento degli emolumenti sopra specificati, importo massimo che non può in nessun caso essere superato.

Per particolari esigenze il Ministero di grazia e giustizia può trattenere in servizio il personale predetto anche oltre il 60° anno di età.

Il personale trattenuto in servizio non può conseguire promozione.

Art. 36.

(Uso dei pubblici trasporti comunali)

I benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti comunali sono estesi al personale di concetto di servizio sociale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 37.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso per titoli ed esami, di accesso alla carriera di concetto di servizio sociale, per 150 posti di vice assistente sociale.

Nella prima applicazione della presente legge i posti nella qualifica di assistente sociale superiore ed occorrendo in quella di primo assistente sociale, s'intendono ridotti in misura corrispondente al numero di vice assistenti sociali eccedente i 90 posti previsti dalla tabella allegata.

Art. 38.

Alle prove del concorso di cui all'articolo 37 si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27.

I candidati che, alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di assistente sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni ed hanno disimpegnato dette funzioni da almeno un anno con qualifica di agente di custodia, salariato temporaneo, salariato permanente, insegnante aggregato, o con retribuzione a parcella, in qualità di assistenti presso il centro di servizio sociale per minorenni di Trieste ovvero in posizione di comando da altre amministrazioni dello Stato con qualsiasi qualifica sono esentati dalla prova di attitudine professionale.

Ai fini del comma precedente è computato nel servizio prestato il periodo di tempo trascorso all'estero con l'autorizzazione del Ministero, per l'acquisizione o il perfezionamento di tecniche di servizio sociale.

Art. 39.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per titoli ed esami, di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale per 13 posti di vice dirigente di servizio sociale.

Art. 40.

Alle prove del concorso di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.

I candidati che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 38 secondo comma sono esonerati dalla prova di attitudine professionale.

Art. 41.

In deroga agli articoli 5, lettere a) ed e) e 6, lettere a) ed e) i cittadini italiani di ambo i sessi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 38, secondo comma sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui agli articoli 37 e 39 anche se:

1) alla data dell'entrata in vigore della presente legge hanno superato il 32° anno di età ma non ancora il 40°, tenuto conto di

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutte le elevazioni del limite massimo di età consentite per legge;

2) siano in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola annuale di servizio sociale, purchè conseguito anteriormente al 31 dicembre 1945.

Art. 42.

I titoli soggetti a valutazione nei concorsi di cui agli articoli 37 e 39 sono:

1) l'attività di servizio sociale prestata presso gli uffici di servizio sociale per minorenni dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

2) le pubblicazioni.

La commissione esaminatrice del concorso valuta l'attività di servizio sociale di cui al n. 1) del comma precedente con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Nel valutare i titoli la commissione attribuisce da uno a cinque decimi.

Ai candidati che hanno prestato attività di servizio sociale presso gli uffici di servizio sociale per minorenni è assegnato un voto supplementare pari a mezzo decimo per ciascun anno intero di servizio prestato alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di cinque decimi.

Art. 43.

L'attestazione degli anni di servizio prestati dagli assistenti sociali presso gli uffici di servizio sociale per minorenni verrà rilasciata, a richiesta dell'interessato, dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 44.

Nelle commissioni esaminatrici dei concorsi di accesso e di progressione nelle carriere del personale di servizio sociale e fino a che non sia coperto alcun posto nelle rispettive qualifiche, i funzionari della carriera direttiva di servizio sociale, membri, saranno sostituiti dai funzionari come appresso indicati:

1) il funzionario di cui al n. 6 dell'articolo 24 sarà sostituito da un ispettore gene-

rale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena o da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni;

2) il funzionario di cui al n. 6 dell'articolo 27 sarà sostituito da un docente di materie di servizio sociale;

3) il funzionario di cui al n. 6 dell'articolo 31 sarà sostituito da un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

4) il funzionario di cui al n. 5 dell'articolo 33 sarà sostituito da un direttore di centro di rieducazione dei minorenni.

Art. 45.

I funzionari di ogni qualifica della carriera di concetto di servizio sociale possono essere preposti alla reggenza di uffici di servizio sociale finchè non siano coperti per la prima volta, in ciascuna qualifica della carriera direttiva, tutti i posti previsti in organico.

Art. 46.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 37 che sono stati ammessi al concorso stesso in deroga al limite massimo di età di cui all'articolo 5, lettera a), ai sensi dell'articolo 41, n. 1) e che non abbiano maturato, al compimento del 60° anno di età, l'anzianità di servizio necessaria per il trattamento di quiescenza hanno diritto ad essere trattenuti in servizio oltre il 60° anno e fino al raggiungimento della suddetta anzianità di servizio.

Art. 47.

La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1960.

Alla spesa di lire 362.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, nell'esercizio 1960-61, mediante riduzione di lire 160.000.000 dello stanziamento del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, e me-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dianete riduzione, per l'esercizio medesimo, di lire 202.000.000 dello stanziamento concernente il fondo, di parte ordinaria, occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

dell'organico dei ruoli del personale di servizio sociale

Coefficienti	<i>Carriera direttiva</i>	
500	Ispettori di servizio sociale	3
402	Dirigenti superiori di servizio sociale	6

Coefficienti	<i>Carriera direttiva</i>	
325	Dirigenti di servizio sociale	9
271	Dirigenti aggiunti di servizio sociale	11
229	Vice dirigenti di servizio sociale	13
		—
		42
		==

	<i>Carriera di concetto</i>	
402	Assistenti sociali superiori	30
325	Primi assistenti sociali	45
271	Assistenti sociali	65
229	Assistenti sociali aggiunti	} 90
202	Vice assistenti sociali	
		—
		230
		==